

violando l'art. 88, n. 3, primo periodo, CE (attualmente art. 108, n. 3, primo periodo, TFUE) e vi avrebbe dato concreta applicazione, violando in tal modo la clausola sospensiva di cui all'art. 88, n. 3, terzo periodo, CE (attualmente art. 108, n. 3, terzo periodo TFUE). Inoltre, l'art. 12, n. 5, della TRLIS dovrebbe essere considerato illecito sotto il profilo sostanziale, atteso che tale disposizione non risulterebbe compatibile con il mercato comune alla luce dell'art. 87, n. 1, CE (attualmente art. 107, n. 1, TFUE) e non potrebbe ottenere autorizzazione ai sensi dell'art. 87, nn. 203, CE (attualmente art. 107, nn. 2 o 3 TFUE).

In secondo luogo, per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'accertamento dell'incompatibilità con il diritto comunitario di un regime nazionale di aiuti, la ricorrente sostiene che lo Stato membro di cui trattasi sarebbe tenuto a recuperare l'aiuto de quo nei confronti dei beneficiari. A tal riguardo, essa sostiene che tale principio, assolutamente fondamentale, sarebbe stato anzitutto concretamente espresso nell'art. 14, n. 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 659/99 ⁽¹⁾.

Infine, la ricorrente deduce che, nella specie, non possa trovare applicazione alcuna deroga per quanto riguarda il recupero dell'aiuto, in assenza di legittimo affidamento dei beneficiari spagnoli. La ricorrente sostiene, a tal riguardo, inter alia, che, prevedendo una deroga fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento nei confronti di taluni gruppi di investitori spagnoli, la Commissione avrebbe erroneamente applicato i principi generali del diritto primario nonché l'art. 14, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 659/99. Da un lato, essa deduce che il principio della tutela del legittimo affidamento di beneficiari degli aiuti non potrebbe trovare applicazione, considerato che il Regno di Spagna ha omesso di notificare debitamente l'art. 12, n. 5, della TRLIS. D'altro canto, essa sostiene che le condizioni per il riconoscimento del legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti non sussisterebbero nella specie. Inoltre, a parere della ricorrente, l'interesse della Comunità al ristabilimento di corrette condizioni di mercato mediante il recupero degli aiuti concessi prevarrebbe sull'interesse individuale del beneficiario ad ottenere un vantaggio fiscale per gli anni passati nonché futuri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 gennaio 2010, procedimento R 1111/2009-2;

— accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 8235202 «ID SOLUTIONS», per «etichette e scatole in carta e cartone (non per l'identificazione di persone); articoli per legatoria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (tranne i mobili); materiale didattico (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché», nella classe 16; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ID SOLUTIONS», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 8235202

Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e conferma della decisione impugnata

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la domanda di marchio comunitario n. 8235202 «ID SOLUTIONS» dovrebbe essere ammessa alla registrazione per prodotti della classe 16, in quanto l'elemento «ID SOLUTIONS» è distintivo rispetto a tali prodotti e pertanto soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 3 maggio 2010 — Strålfors Aktiebolag/UAMI (ID SOLUTIONS)

(Causa T-211/10)

(2010/C 195/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. M. Nielsen)

Ricorso proposto il 3 maggio 2010 — Strålfors Aktiebolag/UAMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS)

(Causa T-212/10)

(2010/C 195/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. M. Nielsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2010, procedimento R 1112/2009-2;
- accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 8235186 «IDENTIFICATION SOLUTIONS», per «etichette e scatole in carta e cartone (non per l'identificazione di persone); articoli per legatoria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (tranne i mobili); materiale didattico (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché», nella classe 16; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IDENTIFICATION SOLUTIONS», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 8235186

Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e conferma della decisione impugnata

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la domanda di marchio comunitario n. 8235186 «IDENTIFICATION SOLUTIONS» dovrebbe essere ammessa alla registrazione per prodotti della classe 16, in quanto l'elemento «IDENTIFICATION SOLUTIONS» è distintivo rispetto a tali prodotti e pertanto soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Impugnazione proposta il 10 maggio 2010 da P avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 febbraio 2010, causa F-89/08, P/Parlamento

(Causa T-213/10 P)

(2010/C 195/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: P (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza,
- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 24 febbraio 2010, causa F-89/08, notificata alla ricorrente il 1° marzo 2010, con la quale è respinto, in quanto infondato, il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento 15 aprile 2008 di licenziarla, e la condanna del Parlamento al risarcimento del danno che afferma di aver subito;
- concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni da essa formulate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;
- condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 24 febbraio 2010, causa F-89/08, P/Parlamento, recante rigetto del ricorso con cui la ricorrente aveva chiesto, in particolare, l'annullamento della decisione del Parlamento europeo di risolvere il suo contratto di agente temporaneo e il risarcimento dei danni che afferma di aver subito.

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi, relativi a:

- un errore di diritto e una motivazione contraddittoria, in quanto secondo il TFP l'avvenuta conoscenza dei motivi di una decisione unicamente mediante la consultazione del suo fascicolo personale sarebbe sufficiente e non comporterebbe l'annullamento della decisione, nonostante l'istituzione non abbia esposto tali motivi né nella decisione di licenziamento, né nella decisione di rigetto del reclamo;
- la mancata considerazione da parte del TFP, in primo luogo, del sistema di separazione delle funzioni e dell'equilibrio istituzionale tra organi amministrativi e organi giurisdizionali, in secondo luogo, dell'art. 26 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e, in terzo luogo, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il TFP si sarebbe sostituito al Parlamento europeo enunciando al suo posto i presunti motivi della decisione dinanzi ad esso impugnata;